



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A n. 4 POSTI
DI DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA**

Criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione il 12/06/2017

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: MAX PUNTI 20

Nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 11 del D.P.R. 483/97 la Commissione decide quanto segue:

prioritariamente si sottolinea quanto già previsto dal bando che in merito alle dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione, devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo. L'omissione anche di un solo elemento e la non chiarezza della dichiarazione comportano la non valutazione del titolo medesimo.

a) titoli di carriera - max punti 10

La Commissione prende atto di quanto disposto in materia dagli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 483/97 e li integra con i seguenti criteri;

- i servizi saranno valutati fino alla data di rilascio della relativa certificazione o autocertificazione;
- il servizio militare sarà valutato in base all'art. 27 del D.P.R. 483/97, distinguendo se si tratta di servizio espletato nella disciplina a concorso o meno;
- attività ambulatoriale verrà valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo definito, applicando la decurtazione dal punteggio se in disciplina affine o in altra disciplina. A tal fine i relativi certificati di servizio – autocertificazioni dovranno contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale;
- in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
- per i periodi di servizi non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale;
- i servizi prestati presso cliniche o istituti universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione;
- qualora nei certificati di servizio/certificazione non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio

attribuibile;

- per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
- non saranno valutati i servizi prestati all'estero che non siano riconosciuti ai sensi della L.10.07.1960 n. 735;
- conformemente a quanto indicato nella Circolare del Ministro Sanità 27.04.1998 n. DPS IV/9/11/749 (pubblicata nella G.U. n.117 del 22.05.1998) al servizio espletato antecedentemente la data del 06.12.1996 (data di entrata in vigore del relativo CCNL) in qualità di Assistente medico (IX livello) e Aiuto corresponsabile verrà attribuito un punteggio pari a 0.50 per anno (art. 27, comma 4, lett. a) punto 2 DPR 483/97) , maggiorato del 20% se prestato a tempo pieno.

Non saranno valutati:

- i servizi prestati all'estero che non siano riconosciuti ai sensi della L. 10.07.1960 n. 735;
- gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compiti di istituto;
- i titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande.

b) titoli accademici – max punti 3

La Commissione attribuirà un punteggio alle specializzazioni e ad altre lauree o titoli accademici come indicato nell'art. 27, comma 5, 6 e 7 del D.P.R. 483/97

c) Pubblicazioni – max punti 3

La Commissione attribuirà punteggio alle pubblicazioni secondo i criteri contenuti alla lettera b) punti 1 e 2 dell'art. 11 D.P.R. 483/97.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e vertere sulla disciplina a concorso.

La Commissione all'unanimità decide che non formeranno oggetto di valutazione:

- le pubblicazioni che non siano in alcun modo attinenti alla disciplina oggetto del concorso ed alla posizione funzionale da conferire,
- tesi di laurea, di specializzazione e loro frontespizi;

decide quindi di attribuire i punteggi solo a pubblicazioni strettamente attinenti:

- Lavoro per esteso – su rivista nazionale
- Lavoro per esteso – su rivista internazionale

Per quanto non indicato si fa riferimento al D.P.R. 483/1997.

d) curriculum formativo e professionale – max punti 4

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 483/97 lettera c) per quanto applicabile e in presenza di titoli formalmente documentati o dichiarati con apposito atto sostitutivo di notorietà per attività professionali e di studio, non riferibili a quelli già valutati, la Commissione attribuirà un punteggio globale e motivato che risulterà dalla considerazione dei singoli elementi come segue:

➤ attività professionali e di studio

-gli incarichi in attività libero professionale, di collaborazione e di consulenza coordinata e continuativa

svolti presso Pubbliche Amministrazioni nella disciplina in oggetto o in disciplina equipollente

-gli incarichi in attività libero professionale, di collaborazione e di consulenza coordinata e continuativa svolti presso strutture private convenzionate con il SSN nella disciplina in oggetto o in disciplina equipollente (valutato per il 25% della durata)

-borse di studio nella disciplina del posto a concorso o in disciplina equipollente presso Aziende od Istituzioni Sanitarie convenzionate o private legalmente riconosciute /Università

- attività ambulatoriale specialistica ex art. 21 del D.P.R 483/97

insegnamento

-Insegnamento presso Università o Scuole per Professioni Sanitarie legalmente autorizzate (ridotto del 50%)

- ✓ in materia attinente la disciplina
- ✓ in altre materie

➤ **dottorato di ricerca (solo se concluso)**

- ✓ nella disciplina
- ✓ in altre materie attinenti

➤ **frequenze congressi, convegni e corsi di aggiornamento**

-che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica attinenti la disciplina a concorso.

Pertanto sulla base dei principi enunciati nell'art. 11 sopra citato la Commissione decide di definire i seguenti criteri :

- ✓ partecipazione a corsi di aggiornamento con esame o colloquio finale
- ✓ partecipazione a congressi o corsi di aggiornamento come relatore o docente
- ✓ partecipazione a corsi di aggiornamento etc. con attribuzione di crediti formativi E.C.M.:

da	1	a	6
da	7	a	12
da	13	a	20
oltre	20		
- ✓ partecipazione a corsi di particolare rilevanza scientifica e/o di lunga durata
- ✓ particolari frequenze di aggiornamento professionale o perfezionamento di rilevante interesse (masters, stages, ecc.)

Non formeranno oggetto di valutazione: -la partecipazione a corsi, congressi ecc. in qualità di semplice uditore, -l'attività di volontariato, -gli attestati laudativi, il conferimento di premi o l'appartenenza a società scientifiche. Per quanto non indicato si fa riferimento al D.P.R. 483/1997.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE: MAX PUNTI 80
Prova scritta: max punti 30
- livello e profondità di preparazione professionale circa l'argomento oggetto della prova a concorso; - chiarezza e coerenza espositiva; - capacità di sintesi concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione dell'argomento oggetto della prova.
Prova pratica: max punti 30
- grado di conoscenza della tecnica oggetto della prova e livello di sicurezza nell'approccio della stessa; - chiarezza espositiva.
Prova orale: max punti 20
- livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova; - chiarezza e sicurezza nella esposizione; - capacità di sintesi coniugata ad appropriatezza terminologica.
TRACCE PROVA SCRITTA
PROVA - A NON ESTRATTA 1- VENTILAZIONE NON INVASIVA IN UTIC 2- DEFINIZIONE E TERAPIA DELLE CANALOPATIE
PROVA - B NON ESTRATTA 1- TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO DELLO SHOK CARDIOGENO 2- DIAGNOSI NON INVASIVA DELL'AMILOIDOSI CARDIACA –TTR RELATA
PROVA – C ESTRATTA 1- TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE IN TERAPIA INTENSIVA 2- VALUTAZIONE FUNZIONALE NON INVASIVA IN EMODINAMICA: FFR e IFR
TRACCE PROVA PRATICA
PROVA N. 1 NON ESTRATTA ECG, inserito in copia nella busta – ECOCARDIOGRAMMA E CORONAROGRAFIA, file su supporto informatico proiettato a parete
PROVA N. 2 ESTRATTA ECG, inserito in copia nella busta – ECOCARDIOGRAMMA E CORONAROGRAFIA, file su supporto informatico proiettato a parete
PROVA N. 3 NON ESTRATTA ECG, inserito in copia nella busta – ECOCARDIOGRAMMA E CORONAROGRAFIA, file su supporto informatico proiettato a parete

